



Regione Toscana

**Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Seduta del 14/05/2025

Oggetto: [ID 1904] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl

Il giorno **14 maggio 2025 alle ore 10:00** - in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiadini apre la quarta riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota prot.0280390 del 29/04/2025 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR ed invitati i Soggetti con competenze in materia ambientale interessati o potenzialmente interessati dagli impatti. Al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi sono stati invitati ai lavori i soggetti di seguito riportati:

Soggetti componenti della CdS: Comune di Badia Tedalda, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, ARPAT - Settore VIA/VAS, Azienda U.S.L. Toscana sud-est, dipartimento della prevenzione Zona Valtiberina, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo, Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, Ministero della Difesa – Comando 1° Regione Aerea, Ufficio territorio e patrimonio, Ministero della Difesa – Comando Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno, Ufficio infrastrutture/demanio, Istituto Geografico Militare Toscana, SM – Ufficio logistico infrastruttura e servizi militari, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo, ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Toscana, Autostrade per l'Italia Spa, ENAC – Direzione Operazioni Centro, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., IRPET, Terna Rete Italia Spa, Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno, Nuove Acque Spa, Aeronautica Militare – C.I.G.A. - Servizi spazi Aerei e Procedure di Volo, Comando Squadra Aerea – 46^ Brigata Aerea, Ministero della Difesa – Direzione dei lavori e del Demanio, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ANSFISA (ex USTIF Firenze), Ministero della Transizione ecologica Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Ufficio nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Divisione VII; ed i seguenti Settori regionali: Tutela della Natura e del Mare, VAS e VINCA, Miniere, Autorizzazioni Uniche Ambientali, Sismica, Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, Genio Civile Valdarno Superiore, Idrologico e Geologico regionale, Tutela Acqua, Territorio e Costa, Sistema informativo e Pianificazione del territorio, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Autorità di gestione FEASR, Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) e pesca nelle acque interne, Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale.

Soggetti invitati in qualità di SCA: Regione Emilia Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Rimini, Comune di Verghereto, Comune di Casteldelci, Comune di Sant'Agata Feltria, Comune di Pennabilli, Unione dei Comuni Valle del Savio, Unione dei Comuni Valmarecchia, Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Sestino, Comune di Sansepolcro, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e

Rimini.

Sono inoltre stati invitati, su loro richiesta e/o su richiesta di altri partecipanti al procedimento, i seguenti soggetti: Regione Marche e Comune di Borgo Pace (già presenti alla seduta del 15/04/2025), il Comune di Carpegna ed il Parco Interregionale di Sasso Simone e Simoncello;

è stato altresì convocato il proponente F.E.R.A. Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, è pervenuta n. 1 osservazione da parte di Legambiente Toscana, Legambiente Emilia Romagna, Circolo "Laura Conti" di Arezzo (prot. 0339026 del 14/05/2025).

Dalla verifica della validità delle presenze dei componenti della Conferenza, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune Badia Tedalda	Elena Chiasserini	Responsabile Area Tecnica
ARPAT	Antongiulio Barbaro	Responsabile Settore VIA/VAS
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	Riccardo Guardi	Delegato
Unione dei Comuni della Valtiberina	Sara Mugnai	Delegato
Settore VAS Vinca	Domenico Scrascia	Responsabile
Settore Paesaggio	Domenico Scrascia	Responsabile
Provincia di Arezzo	Stefania Vanni	Responsabile
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo	Federico Salvini	Delegato

Sono presenti tra i Soggetti invitati in qualità di SCA:

- per la Regione Emilia Romagna: Denis Barbieri;
- per la Regione Marche: Velia Cremonesi;
- per il Comune di Casteldelci: Fabiano Tonielli, Avv. Marco Boldrini;
- per il Comune di Sansepolcro: Massimiliano Baqué;
- per il Comune di Sestino: Franco Dori;
- per la Provincia di Rimini: Maria Lamari;
- per SABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: Alessandra Del Nista, Lorenzo Salina;
- per l'Unione dei Comuni della Valmarecchia: Fabiano Tonielli (delegato);
- per il Comune di Carpegna: Mirco Ruggeri, Sindaco;
- per il Comune di Borgo Pace: Romina Pierantoni;
- per il Parco Interregionale di Sasso Simone e Simoncello: Silvia Vittorina Soragna;

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente F.E.R.A. Srl.: Riccio Cobucci Raimondo, Paolo Fazzino, Avv. Nicola Bertacchi, Lorenzo Domenichini, Paolo Papucci, Silvia Biagi;

per il Comune di Badia Tedalda sono presenti il vice Sindaco Ivano Sensi e Sindaco Alberto Santucci;

sono infine presenti i funzionari regionali:

- Ing. Alessio Nenti, Arch. Marta Magi, Arch. Ginevra Gambineri, del Settore VIA;
- Elena Poli del Settore VAS e VINCA;
- Marianna Zenone del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

con nota prot. n. 0329037 del 12/05/2025, il Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta.

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono:

- una prima fase di valutazione della compatibilità ambientale del progetto in esame da svolgersi con il coinvolgimento dei soggetti oggi presenti in Conferenza per la relativa pronuncia di competenza della Giunta Regionale Toscana. Per la pronuncia di compatibilità ambientale la proposta è formulata dai Settori e Agenzie regionali e rappresentata dal RUR.

- in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, sarà assunta - a cura delle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR - la determinazione conclusiva della Conferenza per il rilascio del PAUR. I soggetti competenti al fine di esprimere la propria posizione in CdS sono indicati nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo o che esercita specifiche competenze per il rilascio</i>
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex Dlgs 190/24, Dlgs. 387/2003, Dlgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, LR. 39/2005	Regione Toscana - Settore regionale Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia
Pre-requisiti per autorizzazione a costruire (ex DPR. 151/2011, DPR. 380/2001, LR. 65/2014); Verifica di conformità urbanistica di cui al DPR. 380/2001 e LR. 65/2014 e smi;	Comune di Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano Comune di Sansepolcro (interventi stradali)
Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi;	Comune di Badia Tedalda
Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico	Comune di Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano Comune di Sansepolcro (interventi stradali)
	Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, LR. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, LR. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) con Concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada	ANAS Autostrade Provincia di Arezzo
Eventuale Autorizzazione agli scarichi ex art. 124 Dlgs. 152/2006	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientale
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale	Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca
Nulla-osta Ispettorato regionale Comunicazioni per le interferenze con le Linee di telecomunicazione	MIMI
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del DPR. 37/1998; VVFF	Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo
Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota	Forze Armate
Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi	Regione Toscana - Settore Sismica
Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione	ENAC
Eventuale Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933	Regione Toscana - Settore Miniere
Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente	SNAM
Nulla osta per la connessione alla rete elettrica nonché per le interferenze con infrastrutture di competenza	TERNA SpA
	E-Distribuzione SpA
Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 504/1995	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Parere sicurezza luoghi di lavoro	ASL
Parere per interferenze su rete acquedotto	AIT - Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno Nuove Acque Spa

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la **Valutazione di Incidenza** ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Dlgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015 sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS): ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima riserva naturale regionale. La Valutazione di incidenza è di competenza di Regione Toscana - settore VAS VINCA.

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO e AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Si richiamano integralmente i verbali delle precedenti sedute di Conferenza dei Servizi (CdS) del 10/10/2023, del 24/01/2024 e del 15/04/2025 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si dà atto che la terza riunione di Conferenza dei Servizi del 15/04/2025 si è conclusa con la seguente decisione:

*Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, che sarà convocata con separata nota a cura del Settore VIA e ad oggi programmata per il **30/04/2025 ore 11.00** con programmazione anche in fascia pomeridiana, al fine della conclusione delle valutazioni.*

La Presidente ricorda che l'aggiornamento dei lavori è finalizzato alla partecipazione ai lavori anche del Comune di Carpegna e dell'Ente Parco [ndr Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello] oltre che per l'esigenza di approfondimenti della propria istruttoria manifestata da alcuni dei partecipanti alla Conferenza alla luce della posizione riportata dalla RUR in questa sede. Raccomanda l'invio di contributi, possibilmente qualche giorno prima della seduta così da dare modo al settore VIA di preformare il verbale di seduta, e raccomanda che i contributi siano di contenuto tecnico, finalizzati alle valutazioni ed opportunamente motivati.

Alla Conferenza saranno invitati, oltre ai soggetti già invitati in data odierna, anche l'Ente parco Sasso Simone e Simoncello" e il Comune di Carpegna.

Si dà atto che successivamente alla terza riunione di Conferenza dei Servizi del 15/04/2025:

- con nota prot. 0255395 del 16/04/2025 è stata convocata per il giorno 30/04/2025 ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, la quarta riunione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 per proseguire i lavori sospesi in data 15/04/2025 per le motivazioni sopra riportate;

- in data 23/04/2025, il Settore VIA ha pubblicato il verbale della riunione del 15/04/2025 sul sito web della Regione Toscana ;

- in data 28/04/2025 prot. n. 0275558, è pervenuta al Settore VIA una nota del Parco del Sasso di Simone e Simoncello, soggetto invitato ai lavori della Conferenza in qualità di SCA, nella quale lo stesso Parco richiede quanto segue: (...) *Considerato che risulta necessario un approfondimento sulla documentazione presentata dal Proponente ed i tempi in cui viene richiesto il contributo tecnico da parte dell'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello non risultano coerenti rispetto la mole della documentazione e degli elaborati pubblicati sul sito della Regione Toscana che richiedono un'attenta analisi, si chiede una proroga di 30 giorni e si invita il settore VIA della Regione Toscana a sospendere la pronuncia di VIA al fine di consentire a questo Ente di formulare il necessario contributo in relazione alle aree naturali protette di propria competenza.*

- con nota prot. 0280390 del 29/04/2025, il Settore VIA, ritenendo necessario contemperare le esigenze manifeste dall'Ente Parco, ha annullato la quarta riunione prevista per il giorno 30/04/2025 ed ha contestualmente convocato per la data odierna (14/05/2025) ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ai sensi della L.R. 40/2009, la quarta riunione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 per proseguire i lavori sospesi in data 15/04/2025 per le motivazioni sopra riportate;

- in data 29/04/2025 prot. n. 0279951, il Proponente ha depositato presso il Settore VIA una *Nota a seguito della III Riunione di Conferenza di Servizi del 15/04/2025*. Tale documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e ne è stata data comunicazione con nota prot. 0288112 del 30/04/2025;

- successivamente alla nota di convocazione della seduta di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti ulteriori contributi di:

- Comune di Sestino (Prot. n. 0274715 del 28/04/2025);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. n. 0277030 del 28/04/2025);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (Prot. n. 0296887 del 05/05/2025);
- Autorità Idrica Toscana (Prot. n. 0319983 del 08/05/2025);
- Provincia di Rimini (Prot. n. 0334447 del 13/05/2025);
- Provincia di Forlì Cesena (Prot. 0334410 del 13/05/2025);
- Comune di Carpegna (Prot. 0339054 del 14/05/2025);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini (Prot. n. 0339053 del 14/05/2025);
- Regione Emilia- Romagna (Prot. n. 0338989 del 14/05/2025);
- Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello (prot. 0339357 del 14/05/2025).

Si informa la Conferenza che successivamente alla Conferenza di Servizi del 15/04/2025 è pervenuta con mail del 16/04/2025 e successivamente una nota acquisita con prot. 0259525 del 17/04/2025 da parte del Comune di Casteldelci nella quale lo stesso richiedeva:

Con riferimento alla CdS di ieri 15.04.2025, vi chiedo di allegare il contenuto integrale dei seguenti documenti al verbale della conferenza dei servizi essendo stati diversi contenuti stralciati od omessi. (....)

e ancora (...) Con riferimento alla richiesta di sottoscrizione del verbale della terza conferenza dei servizi tenutasi in data 15/04/2025 si osserva che rispetto la documentazione trasmessa da questo Comune sono stati omessi o non sintetizzati correttamente diversi contenuti riportati nei contributi tecnici istruttori e nelle istanze di accesso agli atti ivi compresi i due pareri tecnici pervenuti dal CNR.

A fronte di quanto sopra, si ribadisce la richiesta già trasmessa da questo Comune in data 16/04/2025 di riportare nel verbale della conferenza dei servizi il contenuto integrale (senza modifiche) dei seguenti documenti prima d'ora inviati (....)

Il settore VIA in risposta alla suddetta nota ha comunicato con nota prot 0260670 del 17/04/2025 che (...) *il verbale, già trasmesso via mail per l'acquisizione di firma digitale, è stato redatto nel corso dei lavori e condiviso con i partecipanti alla seduta. Esso riporta la registrazione dei lavori come effettivamente svolti.*

Ogni ulteriore richiesta di esame documentale ed allegazione potrà essere fatta in sede della prossima seduta di Conferenza di Servizi e, in detta sede, sarà valutata nel merito della sua effettiva rilevanza ai fini dei lavori oggetto di Conferenza.

La Presidente informa i componenti della Conferenza che, alla data odierna, il verbale di CdS del 15/04/2025 non è stato sottoscritto dal Comune di Casteldelci.

PARERI, CONTRIBUTI e NOTE PERVENUTI DOPO LA CDS DEL 15/04/2025

Il Comune di Sestino, con contributo pervenuto in data 28/04/2025 con nota Prot. 0274715, conferma la propria contrarietà alla realizzazione di impianti eolici industriali anche su progetti localizzati sui territori limitrofi che possano creare impatti rilevanti sul proprio territorio in termini paesaggistici, ambientali e socioeconomici. Nello specifico, in relazione al progetto di impianto eolico in oggetto, il Comune afferma che: “[...] *dalla documentazione aggiuntiva presentata dal Proponente si può notare che il layout dell'impianto è rimasto inalterato rispetto alle dimensioni originali (112 metri al mozzo e 180 metri di altezza totale, inclusi il rotore) e alla posizione degli aerogeneratori. Le dimensioni di questo impianto provocano, anche dal territorio del Comune di Sestino, una significativa trasformazione e alterazione del paesaggio, come già evidenziato in precedenti contributi istruttori agli atti della Regione Toscana da parte delle Soprintendenze che in questa sede si intende condividere, determinando un cambiamento del paesaggio con conseguenti effetti negativi per questo Comune, che ha attuato politiche di protezione dei valori identitari, mirando allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del proprio territorio.[...]*”.

In merito alla legittimità del progetto in base a quanto previsto dall'art. 20 comma 7 del Dlgs. 199/2021, il Comune sottolinea che:

“[...] nelle aree non classificate come idonee, secondo l'art. 20 comma 7 del Dlgs. 199/2021, non si può automaticamente procedere alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili. È necessario tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 53/2021, secondo cui nella definizione

delle superfici e delle aree idonee e non idonee devono essere rispettati i principi di riduzione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio. Ne deriva quindi una chiara indicazione normativa riguardo all'individuazione delle aree adatte per l'installazione di impianti di energie rinnovabili, che deve avvenire considerando la loro sensibilità ambientale e il valore paesaggistico, per minimizzare gli impatti. Al contrario, le aree "non idonee" devono essere selezionate in base al loro significativo interesse paesaggistico e alla loro alta sensibilità ambientale, come nel caso dell'area destinata all'impianto "Badia del Vento".

Aggiunge infine che:

"[...] si ritiene di evidenziare che tutte le alternative, inclusa quella di Badia del Vento, comportano impatti analoghi in quanto insistono in zone contermini caratterizzate da un elevato valore ambientale, ecosistemico e paesaggistico. In questo contesto si ritiene che l'opzione zero (ovvero quella di non realizzare l'impianto) sia l'unica possibile. Con riferimento all'elaborato relativo alle misure di mitigazione per l'avifauna e chiroterofauna - Elaborato BTD-5.27C - si ritiene di evidenziare che per quanto riguarda le aree identificate per la restituzione degli habitat che contribuirebbero al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, alcune delle aree identificate nel territorio di questo Comune non risultano compatibili con le finalità attese mentre altre risultano già essere ubicate in prossimità di impianti eolici esistenti ed altre ancora risultano essere identificate da altre ditte proponenti per la realizzazione di impianti eolici ancorché questo Comune abbia espresso un parere non favorevole poiché tali impianti -per dimensioni ed impatti ambientali- non sono compatibili con le politiche di sviluppo di questo territorio.[...]" esprimendo nelle conclusioni **PARERE NEGATIVO**;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale con nota prot. n. 0277030 del 28/04/2025, conferma i pareri precedenti del 26/05/2022 e del 06/09/2022 in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo con Prot. 0296887 del 05/05/2025 esprime parere negativo evidenziando alcune criticità di seguito sintetizzate:

- **impatto paesaggistico e visivo:** le pale eoliche, alte 180 metri, sono percepibili da diversi punti significativi, come la Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e altri beni tutelati. Le simulazioni visive prodotte dal proponente minimizzano l'impatto, ma la Soprintendenza rileva che l'impianto è visibile e crea interscambiabilità diretta non compatibile con il contesto. *"[...] L'esame difatti non viene integrato con analisi realistiche di percettibilità dell'impianto dalle diverse posizioni trattate e ciò rende impossibile valutare per gli aspetti di nostra competenza se una diversa collocazione sarebbe stata più favorevole.[...]"*;
- **tutela del patrimonio culturale:** il progetto non considera adeguatamente la componente paesaggistica e monumentale, violando gli obiettivi del Piano Paesaggistico della Toscana (PIT/PPR) asserendo che *"[...] quali siano le motivazioni che Codesta Regione abbia sviluppato per non considerare dei manufatti alti come grattacieli di sessanta piani fuori terra veri e propri elementi di disturbo alla godibilità del paesaggio nelle aree sopra elencate. A giudizio della Scrivente restano forti elementi di contrasto agli Obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PIT/PPR."* Inoltre la sottrazione di aree forestali e l'impatto visivo sono in contrasto con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico;
- **analisi delle alternative progettuali:** il documento "5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative" finalizzato al superamento delle conclusioni negative della valutazione di incidenza, non include valutazioni percettive e paesaggistiche, rendendo impossibile un confronto consapevole su soluzioni meno impattanti.

La Soprintendenza ricorda quanto disposto dall'**art. 26, comma 2 del Dlgs. 42/2004** Codice dei Beni Culturali «qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei **beni culturali** sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente» affermando che *"[...] la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.[...]"*.

In merito alla quota dei 1200 mt, ribadisce che *"[...] l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del Dlgs. 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m.]"*. Riporta la sentenza del TAR Emilia Romagna del 21 marzo 2013 n. 225 asserendo che *"[...] la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m."*

si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica se percepita in modo "significativo" dai punti eccedenti i 1.200 metri s.l.m. con riferimento al suolo. In tal caso due sono i punti che corrispondono a tali caratteristiche consultando la cartografia riportata nel Piano Paesaggistico sul lato della Toscana: il primo è costituito dalla cima del Monte della Zucca esattamente sul confine comunale tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda a circa 7 km di distanza, mentre il secondo dal Monte dei Frati, anch'esso a cavallo tra i due comuni, e incatenato sull'Alpe della Luna a circa 10 km di distanza. Entrambi i punti come detto superano in altitudine i 1.200 metri s.l.m.."

La Soprintendenza, inoltre, cita la sentenza del TAR Sardegna (Sez. II, 19.10.2023, n. 776) sulla realizzazione di impianti eolici similari al presente, il D.lgs. 190/2024 ed il Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani tenutosi a palazzo Spada il 18 e 19 Ottobre 2024 in merito all'interesse pubblico prevalente, concludendo che il progetto è incompatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali e paesaggistici ed invitando la Regione Toscana a concludere il procedimento con esito negativo.

Autorità Idrica Toscana con Prot. 0319983 del 08/05/2025 richiama i contenuti dei precedenti contributi istruttori, non ravvisando ulteriori criticità in merito. Aggiunge che "[...] Per quel che riguarda invece il "Parere per interferenze su rete acquedotto", (...) si rimanda interamente all'eventuale contributo del Gestore del Servizio Idrico Integrato [...]";

Provincia di Rimini con Prot. 0334447 del 13/05/2025 richiama i contenuti dei precedenti contributi istruttori, aggiungendo che "[...] Le comunicazioni ed integrazioni successive infatti non modificano la valutazione che il progetto altera negativamente e irrimediabilmente l'assetto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei luoghi interessati.[...]" e confermando il parere negativo precedentemente espresso;

Provincia di Forlì Cesena con Prot. 0334410 del 13/05/2025 rileva che "... il territorio della Provincia di Forlì-Cesena non sia direttamente interessato dalla localizzazione di alcuna infrastruttura tecnica (aerogeneratori, cavidotti, cabine) e di viabilità, tutte collocate in territorio toscano, va rilevata tuttavia l'incidenza visiva paesaggistica del progetto in parola sui territori limitrofi romagnoli...". Richiama e conferma i contenuti dei precedenti contributi istruttori, e conclude ritenendo "... di esprimere parere negativo al progetto presentato in quanto le criticità espresse in precedenza relativamente all'impatto paesaggistico non risultano superate."

Comune di Carpegna con prot. 0339054 del 14/05/2025 rileva che la distanza dai confini del Comune di Carpegna dall'area di impianto risulta essere di circa 9 Km e per la conformazione orografica del territorio, l'area di impianto risulta visibile dalla sommità del monte Carpegna e molto probabilmente dal versante sud ovest del crinale. Tale visibilità risulta confermata dall'AIP riportata nell'elaborato presentato dal Proponente di cui al prot. AOOGRT / AD Prot. 0279951 Data 29/04/2025 da cui emerge che tutti i sette aerogeneratori risultano visibili dai versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna.

Le zone di crinale dalle quali risulterebbe visibile l'impianto sono caratterizzate da un elevatissimo valore paesaggistico per il Comune di Carpegna in quanto rappresentano la meta di diversi percorsi per escursionisti, podisti e ciclisti verso uno dei più importanti punti di osservazione del Montefeltro.

La salita al Cippo della Carpegna è stata resa celebre da Marco Pantani che era solito scalare questo percorso durante i suoi allenamenti e in sua memoria, ogni anno, si corre una Gran Fondo in Mountain Bike chiamata "Il Carpegna mi basta!!". Il 25 marzo 2023 il Comune di Carpegna ha intitolato il punto di valico del Monte Carpegna a Marco Pantani e anche da questa zona risulta essere visibile il crinale del monte Loggio sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto eolico Badia del Vento.

Per quanto riguarda lo studio di AIP che il proponente sostiene di aver eseguito in conformità alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) e quindi limitandone l'estensione al calcolo dell'altezza degli aerogeneratori per un fattore di 50 (180m x 50 = 9 Km), si ritiene di evidenziare che tale asserzione è in contraddizione con le effettive disposizioni di Legge in quanto le stesse fanno riferimento ad una AIP minima (e non massima). Ciò emerge sia:

- Dalle disposizioni previste dalla Regione Toscana e dalle relative linee guida disponibili sul sito della stessa Regione Toscana secondo cui: <<7.1.2 Area di impatto potenziale (AIP) L'Area di impatto potenziale rappresenta lo spazio geografico all'interno del quale è prevedibile si manifestino in modo più evidente gli impatti, perciò al suo interno si concentrano la maggior parte delle analisi. La sua collocazione viene individuata dopo aver localizzato il sito di impianto proposto, definito l'altezza degli aerogeneratori da impiegare e la configurazione prescelta. La determinazione dell'ampiezza dell'AIP avviene in base all'altezza totale (torre e rotore) dell'aerogeneratore previsto. L'AIP comprende la porzione di territorio i cui punti distano in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore. Considerato che in Toscana il paesaggio assume un valore di particolare rilievo, in alcune situazioni è

opportuno considerare inclusi nell'Area di impatto potenziale "punti di eccezionalità", cioè di alta riconoscibilità e di elevato valore paesaggistico e culturale, sulla base di un'analisi della situazione locale da parte dei proponenti, anche se, in base al solo criterio della distanza, ne sarebbero esterni">> (sottolineature aggiunte).

- Dalle disposizioni nazionali. L' allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 indica infatti la distanza minima per l'AIP "non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture".

A fronte di quanto sopra, si chiede di procedere con un'accurata analisi di intervisibilità con la produzione di fotoinserimenti dalle zone da cui risulta visibile l'impianto secondo l'AIP predisposto dal Proponente.

In assenza di ulteriori fasi istruttorie che prevedano un'analisi di intervisibilità con fotoinserimenti rappresentativi in conformità alle disposizioni previste allegato IV del D.M. 10 settembre 2010, non potendo escludere effetti negativi significativi sulla componente Paesaggio, si chiede al Presidente della CdS di acquisire agli atti il PARERE NEGATIVO del Comune di Carpegna e di tenerne conto nella formulazione della pronuncia di VIA.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini con prot. n. 0339053 del 14/05/2025 riprende alcune considerazioni fatte durante le precedenti fasi del procedimento, richiamando i beni tutelati interessati dall'intervento in progetto e afferenti al territorio romagnolo, nonché, sotto il profilo della tutela paesaggistica, richiama e riassume le considerazioni fatte in merito alla analisi di intervisibilità. A tal proposito la Soprintendenza ritiene che la produzione della maggior parte delle fotosimulazioni prodotte concorra inequivocabilmente a confermare e illustrare il fortissimo impatto visivo su siti caratterizzati da altissimo pregio paesaggistico. Si ritiene inoltre che vi siano altri siti, al limite o poco oltre il convenzionale raggio di 9 km (50 volte l'altezza delle pale), potenzialmente compromessi nella loro ricchissima valenza panoramica dal diretto e non mediato contatto visivo con l'impianto, ben percepibile anche da distanza medio elevata e tale da modificare irrimediabilmente il godimento di punti panoramici di grande naturalità. (...) È del tutto evidente quanto l'impatto visivo dell'impianto sul paesaggio dell'alta Val Marecchia e dell'alta Val Tiberina vadano ben al di là di quanto rilevabile da puntuali scatti fotografici, ma risulti continuo su interi tracciati caratterizzati da alta panoramicità e rilevante anche a distanze elevate, per effetto delle intrinseche caratteristiche morfologiche di questo territorio, caratterizzato da alternanza di rilievi e picchi anche isolati, dallo Skyline ben riconoscibile, alternati a prati e boschi e in diretta relazione visiva l'uno con l'altro.

Richiama il comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" ricordando che questa Soprintendenza, nello spirito di responsabilità necessario nei confronti delle oggettive necessità della congiuntura storica odierna di garantire un sostenibile approvvigionamento energetico a supporto della necessaria transizione, ha recentemente espresso il proprio parere favorevole nei confronti di due impianti eolici offshore di grandi dimensioni (330 MW quello di Rimini) rispettivamente a largo delle coste di Rimini e di Ravenna.

Al contrario, ritiene doveroso ribadire con forza la totale incompatibilità di installazioni di queste dimensioni nell'ambito dei crinali appenninici di altissimo valore paesaggistico, oltre che caratterizzati dall'estrema fragilità geomorfologica e idrogeologica dimostrata dagli eventi alluvionali e franosi degli ultimi anni, per il contrasto dei quali lo Stato sta investendo notevoli risorse a partire dagli eventi del mese di maggio 2023. Vale a tal proposito la pena di ricordare che i comuni montani afferenti alle province di Forlì Cesena e Rimini risultano essere stati interessati nella sola notte del 16 maggio 2023 da oltre 1000 eventi franosi di varia entità, e che la fragilità dei versanti è una realtà con la quale le popolazioni di questo territorio si relazionano ancora oggi continuamente. La conclamata fragilità dei versanti e la diffusa franosità hanno evidentemente potenziali pesanti ricadute anche sulla tutela paesaggistica e una valutazione dei rischi anche sotto questo profilo non può prescindere dal soppesare anche tale aspetto. Nel corso della riunione di conferenza dei servizi del 15 aprile scorso, la responsabile del settore VIA della Regione Toscana ha esplicitamente ammesso che fino alla fase di attuazione non è possibile alcuna oggettiva certezza sull'effettiva risposta dei versanti interessati dal carico imposto dai plinti di fondazione delle torri eoliche. Questa Soprintendenza ritiene, in conseguenza, che sia sotto il profilo della tutela paesaggistica che monumentale, si tratti di un rischio che questo specifico territorio non può permettersi di correre.

In relazione alla tutela monumentale, di esclusiva competenza di questo Ministero, si ritiene di dover ricordare almeno i beni afferenti al territorio dell'Emilia Romagna più direttamente interessati dal progetto eolico, come la chiesa e il nucleo storico di Gattara, posta immediatamente al di sotto del crinale del Monte Loggio, la torre e il borgo di Bascio, la chiesa di San Biagio a Schigno, la chiesa e il borgo di Casteldelci. Questi beni sono caratterizzati da valore architettonico specifico, ma anche da relazioni dirette tra di loro e con il paesaggio nel quale si sono così espressivamente collocati e attestati nei secoli, un valore di relazione che risulterebbe irrimediabilmente e gravemente compromesso dall'introduzione di elementi di disturbo

perceptivo non mitigabili e non mascherabili a causa dell'eccessivo fuori scala, come l'insieme di 7 aerogeneratori alti 180 metri ciascuno e prospettanti uno dei crinali più visibili e importanti dello Skyline dell'alta Val Marecchia. (...)

Ribadisce l'analisi già riportata nelle precedenti note e in risposta alle osservazioni del proponente pubblicate in data 8 marzo 2024 esprimendo in conclusione la propria determinazione negativa all'intervento essendo esso in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto tra i beni monumentali e il loro intorno territoriale, invitando la Regione Toscana a concludere la conferenza in oggetto con esito negativo.

Regione Emilia- Romagna con prot. n. 0338989 Data 14/05/2025 (...) *conferma la permanenza di impatti significativi negativi del progetto. (...)*

Richiamati i propri precedenti pareri trasmessi con note Prot.03/10/2023.1004621, Prot. 24/01/2024.0066733, Prot. 15/04/2024.0395981 e Prot.14/04/2025.0378351, nei quali è stata riportata un' articolata analisi degli aspetti critici del progetto in oggetto, con la presente si sottolineano gli ulteriori seguenti elementi:

-il progetto non ricade in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater del D.lgs. 199/2021 (...)

Il progetto non è coerente con il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e la Delibera Assemblea Legislativa n: 51/2011 della Regione Emilia-Romagna (...)

Benché tali previsioni non definiscano un divieto a priori all'approvazione del progetto, non possono essere superate, come controdedotto dal proponente, o affermando che l'impianto è sito in territorio toscano, essendo gli impatti ambientali chiaramente estesi oltre i siti di installazione, o attraverso una interpretazione riduttiva delle norme di tutela equiparandole ad indirizzi di tipo generico e non considerandole invece condizioni e requisiti da dimostrare rispettati con specifiche argomentazioni, tenuto conto che la localizzazione su di un crinale significativo, posto sul confine regionale, compromette inevitabilmente il profilo, le visuali e i punti di vista.

(...)

- la presenza di diversi ed estesi Siti Natura 2000 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche (Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello; Zsc-Zps IT4090006 - Versanti Occidentali e Settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio; Zsc IT5310003 - Monti Sasso Simone e Simoncello; Sic e Zsc IT5310004 - Boschi del Carpegna; Sic e Zsc IT5180008 - Sasso di Simone e Simoncello; Zsc IT4080008 - Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia), la loro contiguità territoriale e funzionale, individuano su tale territorio un unitario ed importante valore ambientale con funzione di connessione ecologica, utile al contrasto alla frammentazione degli habitat e di tutela della biodiversità, che va oltre i singoli siti ed acquista una rilevanza di "area vasta" che va esaminata e considerata nel suo complesso.

Al riguardo si segnala che benché per l'esame degli effetti ambientali il progetto identifichi correttamente una "area vasta" in cui sono compresi i siti sopra richiamati, lo stesso poi approfondisce lo studio d'incidenza ambientale solo su alcuni siti, in particolare per quelli collocati in territorio toscano.

La Vinca deve invece tenere conto nelle proprie analisi e valutazioni del richiamato contesto unitario, in coordinamento con i diversi enti di gestione o autorità ambientali che presidiano i siti, e specificamente deve essere almeno estesa all'area IT4090006 "Versanti occidentali e orientali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio" di competenza del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, in continuità e in adiacenza inscindibile dall'area di RN2000 IT5180008 "Sasso di Simone e Simoncello" di competenza della Regione Toscana.

A riguardo si segnala inoltre che la ZSC IT4080008-Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia, di cui l'Ente gestore è la Regione Emilia-Romagna, in diversi elaborati è stata erroneamente indicata a distanza di 5,5 km dall'impianto, mentre a seguito delle integrazioni e approfondimenti, si è verificato che almeno due aerogeneratori distano 4,6-4,8 km da tale ZSC. Considerato che con DGR n. 1227/2024 la Regione Emilia-Romagna ha approvato le "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" che prevedono che "In caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi in una fascia di 5 km dai siti Natura 2000, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i Chiroterteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006", almeno per tali due aerogeneratori appare a maggior ragione necessaria l'estensione della VINCA o comunque un'espressione della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Le misure di mitigazione, di conseguenza, non considerano tutti gli effetti previsti e non possono essere considerate adeguate.

Anche nella c.d. fase III di VINCA, effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art.6 par.4 della Direttiva Habitat e avviata a seguito del parere di Vinca negativo rilasciato dalla competente autorità della Regione Toscana, che ha segnalato tra l'altro la minimizzazione degli aspetti ecosistemici effettuata dal proponente, le compensazioni individuate non considerano tale contesto di area vasta.

Infatti, le misure di compensazione indicate nell'elaborato "5.27 - Misure di mitigazione e compensazione per avifauna e chiroterofauna" oltre ad apparire poco dettagliate e di difficile attuazione, interessano unicamente il territorio della Regione Toscana. I 45 ettari indicati quale superficie da compensare attraverso il recupero di aree aperte riguardano le aree indicate con le lettere "D", "E", "H", "J" e "P" presenti in territorio toscano, non prevedendo misure nel territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto non viene garantita la coerenza globale della Rete Natura 2000, requisito indispensabile per attivare la procedura in deroga.

In questo contesto di area vasta unitaria anche il richiamo all'interesse pubblico prevalente concesso alle fonti rinnovabili ai sensi del regolamento europeo Reg 2577/2022, deve trovare particolare e precisa giustificazione sui "motivi imperativi" legati a tale specifico progetto, e sulla specifica mancanza di soluzioni alternative, quantomeno localizzative, in un'area che non può limitarsi a quella comunale di Badia Tedalda, così come indicato dal proponente.

le misure di mitigazione proposte e prescritte per la tutela della chiroterofauna prevedono la misura del "curtailment statico", cioè il blocco degli aerogeneratori fino ad una velocità del vento di 5 m/sec, dal tramonto all'alba, tra i mesi di aprile e fine settembre, determinando di fatto una notevole riduzione della producibilità dell'impianto eolico che non è stata assolutamente valutata e che mette in dubbio la rilevanza di tale impianto per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonte rinnovabile, e quindi il perseguimento di un significativo interesse pubblico prevalente.

Si segnala infine che nel livello III di VINCA, prima di approvare l'esito finale comprensivo di mitigazioni e compensazioni, è necessario provvedere al suo invio al Ministero dell'Ambiente, che deve esprimersi in merito. Si ritiene pertanto che il PAUR non possa essere concluso prima del pronunciamento del Ministero.

In conclusione, la Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, sentita l'Area biodiversità della Regione in qualità di Ente gestore del ZSC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia", ritiene:

- necessaria l'integrazione della valutazione di incidenza all'area vasta, e in specifico al sito ZSC IT4080008 "Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia" e al sito IT4090006 "Versanti occidentali e orientali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio";*
- che non possa essere considerata verificata la condizione di sussistenza di motivi "imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica" per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, facendo riferimento solo a normative generali sulle fonti di energia rinnovabile, senza alcun specifico riferimento alla imperativa necessità dell'impianto in oggetto;*
- l'analisi delle alternative possibili appare assolutamente carente in quanto vengono analizzati solamente ipotesi progettuali nel Comune di Badia Tedalda;*
- le misure di compensazione appaiono inadeguate perché non considerano l'area vasta, ma solo territori della regione Toscana, e non sono quindi sufficienti per mantenere e ripristinare le popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente e per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000;*
- non sono stati adeguatamente valutati gli effetti ambientali negativi in rapporto al limitato beneficio energetico conseguente alle limitazioni di funzionamento dell'impianto dovute alle misure di mitigazione prescritte.*

A seguito di ciò la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 152/06, considerato il permanere di significativi effetti ambientali negativi e in forza del principio di precauzione conferma il parere non favorevole al progetto eolico denominato "Badia del Vento".

Il Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello con nota prot. 0339357 del 14/05/2025 richiama i precedenti pareri espressi (nota Ns. prot. n. 0002341|02/12/2022|P_S041|A_TECN|P, Ns. prot. n. 0001724|29/09/2023|P_S041|A_TECN|P), conduce la propria analisi istruttoria (per la quale si rimanda alla lettura integrale del parere) e infine riporta le proprie conclusioni:

[...]

CONCLUSIONI

Il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Settore tecnico, per quanto richiesto dalla Regione Toscana con nota ns. prot. n. 883 del 16.04.2025 e prot. n. 960 del 29.04.2025, nell'ambito della quarta riunione dei lavori della Conferenza dei Servizi del 14.05.2025, viste le integrazioni presentate dal proponente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 152/06, e in forza del principio di precauzione (art. 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – UE), conferma il parere negativo al progetto eolico denominato "Badia del Vento", alla luce delle considerazioni e dei dati sopra richiamati, in quanto non è possibile escludere il verificarsi di potenziali effetti negativi e/o significativi del progetto sulle componenti ambientali esaminate (impatto su habitat, avifauna e chiroterofauna) rispetto alle quali non sono individuate adeguate e realistiche forme di compensazione e mitigazione, in grado di superare i margini estesi di incertezza sulle ricadute che mettono in ragionevole dubbio la conservazione degli alti valori ecologici e faunistici dell'area in esame, e quindi non in grado di superare gli esiti negativi della

OSSERVAZIONI

A seguito della pubblicazione dell'avviso, è pervenuta n. 1 osservazione da parte di Legambiente Toscana, Legambiente Emilia Romagna, Circolo "Laura Conti" di Arezzo (prot. 0339026 del 14/05/2025) nella quale l'Associazione esprime il proprio *giudizio positivo sia sul progetto modificato sia sulla qualità del procedimento di VIA, complesso e ricco di spunti e integrazioni migliorative*, richiamando l'attenzione sui seguenti aspetti:

- il dispositivo della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 18/10/2023), *che ricorda l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e un traguardo climatico intermedio di una riduzione netta delle emissioni di gas/serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; e che assegna pertanto alle energie rinnovabili un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che il settore energetico contribuisce attualmente per oltre il 75 % alle emissioni totali di detti gas/serra;*

- il comma 8 dell'Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (...) *sui criteri utili a promuovere in modo ordinato l'uso dell'energia da fonti rinnovabili;*

- l'Art. 2 (Tabella A) del Decreto MASE del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) *che nella ripartizione regionale di potenza minima per anno (espressa in MW) assegna alla Regione Toscana un target aggiuntivo di + 4.250 al 2030;*

- la comparazione delle elaborazioni del Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale regionale (su dati Terna) *in ordine alla potenza installata da FER nel periodo 31/12/2022 – 31/12/2023, a fronte dei quali dati si evince che l'unica fonte a registrare un qualche incremento significativo nella finestra temporale indicata è la tecnologia fotovoltaica (+ 209,9 MW), mentre quella eolica è sostanzialmente ferma (a 143 MW);*

- (...) *il necessario ed equilibrato mix energetico con cui ogni territorio e ogni regione dovrebbe concorrere a raggiungere il proprio specifico e peculiare target di decarbonizzazione e considerato il notevole contributo che nella nostra regione viene offerto dalla sola fonte geotermica (33% circa del fabbisogno elettrico toscano);*

- (...) *la complementarietà della fonte eolica rispetto a quella fotovoltaica (con cui condivide i limiti della discontinuità), a fronte della maggiore flessibilità e continuità delle fonti geotermica ed idroelettrica (allo stato in Toscana, al 31/12/2023, ferme alla potenza installata rispettivamente di 817 MW e 384 MW);*

In merito alle possibili criticità sulla fauna esprime che (...) *Visto quindi il livello di approfondimento e le controargomentazioni della società proponente in ordine a questo primo capitolo di contestazioni, riteniamo nei limiti del possibile superata la criticità.*

In merito agli impatti sul Paesaggio esprime che (...) *Fermo restando l'assunto per cui non esiste l'impatto zero, riteniamo le criticità percepite addotte di ridotto significato paesaggistico.*

In merito al possibile interessamento degli impatti del territorio della Regione Marche (...) *dobbiamo rilevare come trascurabile se non addirittura inesistente la visibilità del parco eolico dal territorio marchigiano. E d'altra parte il territorio regionale marchigiano, tutto, è ampiamente esterno all'area di potenziale impatto visivo (AIP), come dimostrato dagli studi di intervisibilità prodotti a più riprese dal proponente.*

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

La Presidente dà, quindi, la parola ai soggetti partecipanti per la prima volta alla Conferenza in qualità di SCA per le relative considerazioni sul progetto ed ai soggetti che hanno fatto pervenire ulteriori contributi:

La rappresentante della Regione Marche, dà illustrazione del parere che sarà trasmesso a breve. Il parere è di orientamento negativo per aspetti legati all'intervisibilità dell'impianto dai territori della regione e ritenendo non adeguate le misure compensative individuate dal proponente.

L'impianto è in area baricentrica rispetto alle aree protette e non si possono escludere impatti negativi significativi non mitigabili ed esprime perplessità rispetto alle misure mitigative individuate per i chirotteri e l'avifauna. Rappresenta altresì perplessità circa la riduzione di produzione di energia in caso di fermo impianto (misura di mitigazione). Ricorda che nella Regione Marche non saranno previste quote di trasferibilità per gli obiettivi al 2030 quindi sottolinea che dalla realizzazione dell'impianto la Regione avrebbe solo ricadute negative e nessun beneficio.

(per il dettaglio del parere si rimette alla lettura del medesimo che sarà, una volta ricevuto, pubblicato sul sito unitamente a tutta la documentazione istruttoria e progettuale)

Il rappresentante della SABAP province di Siena Arezzo Grosseto, conferma il proprio parere inviato come sintetizzato nel presente verbale. Conferma la posizione già espressa sottolineando alcuni degli aspetti già contenuti nel parere in particolare per quanto attiene gli aspetti della valutazione delle alternative e delle possibili misure mitigative con relative ricadute sulla percezione paesaggistica anche sui territori delle Regioni Emilia Romagna e Marche. Ricorda le riflessioni valutative fatte nel merito delle relazioni con i beni culturali presenti nell'area e gli aspetti di conformità con il PIT-PPR ricordando che gli impianti eolici rappresentano un aspetto di criticità. Per quanto agli usi del territorio ricorda che non è diretta competenza della Soprintendenza, ma osserva che i territori interessati sono interessati da una importante rete sentieristica ed escursionistica che dimostra attenzione alla valorizzazione dei territori; ritiene infine che la realizzazione di questa tipologia di impianti confligga con detta tipologia d'uso.

Condivide le problematiche espresse da altri in questa sede circa la cumulabilità degli impatti con impianti simili.

Ricorda gli aspetti evidenziati nel parere circa i temi di: aree idonee, aree boscate, quota 1200 m slm.

Ricorda infine che le Soprintendenze hanno espresso pareri favorevoli su impianti eolici di grandi dimensioni (offshore) e quindi non sono contrarie a prescindere ma lo sono su questo impianto.

Il Sindaco del Comune Carpegna, ritiene che la realizzazione dell'impianto potrà avere solo ricadute negative sul territorio del Comune. Ritiene che l'intervento non sia reversibile e richiama ricerche del CNR - come riportate nelle osservazioni di Italia Nostra ed allegate anche dal Comune di Casteldelci, secondo le quali questa tipologia di impianti non è compatibile con il territorio appenninico. Ricorda come sono nate le norme di urgenza adottate a seguito di crisi energetiche del 2022 e ritiene che le medesime non tengano in debita considerazione le esigenze dei territori. Ritiene che il progetto sia fatto con superficialità e senza recarsi sui territori. La proposta è stata fatta unicamente per accedere ai fondi disponibili ma non è dimostrata l'effettiva produzione di energia come indicato in progetto.

Il Sindaco del Comune di Borgo Pace, conferma la contrarietà sul progetto e richiama, per quanto ai contenuti, il parere già espresso dagli uffici della Regione Marche. Esprime perplessità circa l'osservazione presentata da Legambiente.

Il Sindaco del Comune di Sestino, ritiene di dover confermare la propria ferma contrarietà alla realizzazione di impianti eolici industriali come già espresso con deliberazioni della Giunta Comunale n. 35/2024 e n.29/2025. Riafferma il proprio impegno a difesa del territorio e richiama i contenuti già riportati nelle richiamate deliberazioni. Ricorda infine il tema dello "spopolamento" dei territori e informa che alcune persone interessate ad acquistare immobili sul territorio comunale hanno rinunciato perchè venuti a conoscenza della potenziale possibilità di realizzazione dell'impianto in questione.

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna, richiama il parere depositato. Sottolinea la grande sensibilità della Regione sui territori interessati e oggi presenti. Evidenzia che il progetto si inserisce in un territorio interessato da un importante sistema di tutele paesaggistiche e in un sistema di siti di rete natura 2000 e parchi che rendono la ricchezza di valori e la sensibilità del contesto. Ritiene che gli aspetti debbano essere tutti pesati attentamente sia negli aspetti negativi che in quelli positivi. Ricorda le limitazioni all'esercizio dell'impianto che limitano fortemente la producibilità e richiama alla corretta valutazione della reale producibilità rispetto agli impatti in questione.

Il Sindaco del Comune di Casteldelci si esprime anche per l'Unione dei Comuni Valmarecchia, ribadisce il parere negativo già trasmesso e osserva che non sono sopraggiunte nel frattempo ipotesi migliorative. Ricorda il sopralluogo che di fatto è stato svolto in condizione estreme (nebbia e scarsa visibilità). Richiama nuovamente gli studi CNR già trasmessi i quali mettono in dubbio la reale producibilità nella zona. Richiama il parere del Parco Sasso Simone e Simoncello sottolineando la mancata valutazione di incidenza sui territori di area vasta limitando la valutazione di incidenza svolta alle sole aree ricadenti sul territorio di regione toscana.

Il rappresentante della SABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, condivide gran parte delle considerazioni e conclusioni espresse dal collega della Soprintendenza competente per il territorio della Regione Toscana. Puntualizza alcuni passaggi del parere trasmesso in data odierna, in particolare su aspetti di analisi di intervisibilità ritenendo importante l'impatto visivo e paesaggistico sul territorio della regione ER. Ritiene che la rappresentazione elaborata fornisca solo in parte una rappresentazione dei reali impatti sul territorio. Ricorda che il parere riporta in allegato una documentazione fotografica dalla quale si evince un impatto anche a distanza superiore ai canonici 9 km. Ricorda che gli argomenti sono approfonditi anche nei precedenti pareri. Per quanto ai Beni monumentali richiama nello specifico un passaggio del parere circa il

rapporto fra l'impianto e il territorio circostante alla luce della definizione di paesaggio e beni monumentali presenti sul territorio in questione. Per quanto al riferimento al Dlgs 190 riportato nel parere sottolinea che gli aspetti valoriali del paesaggio non debbano essere considerati recessivi rispetto agli obiettivi legati alla decarbonizzazione. Richiama quindi il concetto di rispetto dell'ambiente e dei beni culturali e paesaggistici sottolineati dallo stesso Dlgs nel raggiungimento degli obiettivi in questo indicati. Conferma in sintesi il parere negativo più volte espresso chiedendo di tenerne in debito conto.

La rappresentante del Parco Interregionale del Sasso di Simone e Simoncello, conferma il parere inviato e già illustrato in sede odierna. Condivide il parere espresso in data odierna dalla Regione ER ribadendo quanto già detto nel parere riguardo alle misure di compensazione, ritenute inadeguate non tenendo in considerazione il concetto di area vasta e di analisi che vada al di là dei limiti amministrativi essendo l'impianto posto sul crinale. Le misure di mitigazione e compensazione dovranno avere ricadute anche sull'area vasta per contrastare gli effetti negativi del progetto. Condivide le perplessità della regione ER riguardo alle misure di mitigazione in relazione alle forti limitazioni dell'impianto che mettono in discussione la reale producibilità dell'impianto stesso, aspetto da tenere in debita considerazione nell'analisi del rapporto costi/benefici.

Il rappresentante della Provincia di Rimini, conferma il parere già inviato data 12/05/2025, di contenuto negativo alla luce delle argomentazioni già precedentemente espresse.

Il rappresentante del Comune di Sansepolcro, fermo restando quanto già trasmesso, specifica che il Comune è coinvolto solo per le opere inerenti alla viabilità per la realizzazione dell'intervento. Ritiene l'aspetto critico data la dimensione degli aerogeneratori da movimentare, rilevando che le necessarie autorizzazioni alla alterazioni/manutenzione del patrimonio stradale potranno avvenire solo a seguito del deposito di specifico progetto di dettaglio, assolvimento agli obblighi fidejussori a garanzia dei ripristini e corretta esecuzione delle opere e presentazione del cronoprogramma di cantierizzazione.

La rappresentante del Comune di Badia Tedalda, riconferma il parere favorevole già espresso per le precedenti sedute in merito a conformità urbanistica (al PSI e RU) e circa la non necessità di variante urbanistica. Riguardo al posizionamento del AG01, prossimo ad una frana quiescente indicata nel PAI, detta specifiche indicazioni e prescrizioni per lo sviluppo della progettazione esecutiva e autorizzazione di competenza del settore sismica della Regione Toscana. Per gli aspetti paesaggistici richiama il concetto di bilanciamento degli interessi, considerato e preso atto degli interventi di mitigazione e compensazioni introdotti nel progetto a seguito delle indicazioni date dagli uffici regionali in esito all'istruttoria svolta. Per gli aspetti acustici e per le fasi di cantierizzazione condivide le prescrizioni dettate da ARPAT anche in relazione ad eventuali autorizzazioni in deroga. Ricorda che in caso di approvazione dovrà essere apportata modifica al piano di classificazione acustica.

Il vicesindaco del Comune di Badia Tedalda, per quanto osservato circa possibili impatti negativi sulla Valmarecchia ricorda che parte della vallata è orientata in modo diverso rispetto alla collocazione dell'impianto e quindi quest'ultimo non è direttamente percepibile. Osserva che non necessariamente la pala eolica deve essere individuata come "problematica" sotto il profilo paesaggistico, ma questo è solo quando impedisce la visibilità e il godimento di beni di interesse. Nel caso di specie lungo la percorrenza sulla viabilità le pale non impediscono la visibilità dei beni paesaggistici e monumentali in questione e quindi ritiene che la realizzazione dell'impianto non possa essere considerata di specifico impatto paesaggistico soprattutto se rapportata a tutti gli altri elementi già presenti sul territorio, quali infrastrutture per la trasmissione dell'energia elettrica o per le telecomunicazioni.

Per quanto alle problematiche collegate a paventati possibili dissesti idrogeologici ricorda che il bacino idrografico del Senatello non è interessato dall'impianto che invece gravita sul bacino del Marecchia. I dissesti già presenti sul territorio non possono essere imputati ad intervento ancora da realizzare ma piuttosto a problematiche di cambiamento climatico in atto che mettono in difficoltà un territorio già fragile ed è quindi necessario guardare favorevolmente alla realizzazione degli impianti che possono dare un contributo sulle dinamiche alla base dei cambiamenti climatici.

La fragilità del territorio è in parte derivata anche dall'abbandono progressivo; la realizzazione del progetto può rappresentare un utile presidio sul territorio.

Unione dei Comuni della Valtiberina, l'Ente ha già espresso un contributo istruttorio e ricorda che nulla osta per la realizzazione dell'intervento nel rispetto delle condizioni che saranno date in sede autorizzazione per il vincolo idrogeologico ex LR 39/2000 in merito alla trasformazione di terreni boscati.

Provincia di Arezzo, con riferimento al PTC provinciale ritiene non vi siano elementi aggiuntivi rispetto a quanto già precedentemente segnalato e non rileva contrasti con la parte strategica del PTC e con riferimento alle funzioni e competenze della Provincia. Ricorda che la disciplina di piano PTC prevede che le trasformazioni di questo tipo debbano tenere presenti anche delle indicazioni contenute nei PTC delle province contermini.

ARPAT conferma i pareri già espressi e le proposte di condizioni ambientali già formulate.

Alle ore 13:00 il Comune di Sansepolcro lascia la riunione

Alle ore 13.15 la Provincia di Rimini lascia la riunione;

Il proponente, in controdeduzione ad alcune delle osservazioni sollevate produce le seguenti puntualizzazioni:

nel merito dell'intervisibilità osserva che parte delle considerazioni fatte non sono direttamente riferibili al progetto e ricorda che questo è stato sviluppato sulla base di una approfondita conoscenza del territorio e cercando di minimizzare al massimo gli impatti. Il progetto è costituito da sole 7 macchine di medie dimensioni e, se pure nel limitato dimensionamento, garantisce la sostenibilità economica dell'investimento. Sono stati sviluppati approfondimenti e simulazioni visive su tutto il territorio e non solo quello di Regione Toscana, non limitandosi al solo areale di 9 km ma cercando di approfondire tutte le ricadute dai vari punti di vista, anche quelli meno accessibili.

Sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche a valle della CdS per capire se ci sono possibili impatti da Carpegna, Borgo Pace o Sestino e per capire se dai territori e centri abitati sono percepibili impatti. Le fotosimulazioni sono disponibili e vengono sottoposte alla visione della Conferenza [la documentazione sarà poi trasmessa via mail per il deposito agli atti del settore VIA].

Il proponente procede quindi ad illustrare una mappa di inviluppo dalla quale si evince che il territorio marchigiano non è interessato a livello di intervisibilità dall'impianto. La mappa è stata sovrapposta alla mappatura delle aree boscate, da questa elaborazione si evince che per molte aree la visibilità è interdetta dalla presenza di alberature.

Per i centri abitati e case sparse non ricadenti in dette aree sono state fatte specifiche indagini di dettaglio. Le fotosimulazioni dimostrano che la conformazione orografica o la presenza di vegetazione non permette/o attenua la visibilità dell'impianto.

Sono stati infine analizzati alcuni punti aperti dove è dimostrato che la percezione dell'impianto è trascurabile.

La documentazione viene messa in visione della Conferenza e trasmessa via mail agli uffici VIA della Regione Toscana che provvederà alla pubblicazione.

Per quanto al parere del Parco ricorda che nella documentazione del 2025 è stata fatta analisi del potenziale impatto sul Parco e, considerato un buffer di circa 5 km dall'impianto, è emerso che il parco viene interessato solo nelle cd aree contigue così come rappresentato nella documentazione già agli atti. Ricorda la classificazione del Parco (zone A, B, C e D e aree contigue). Sono interessate quindi solo aree di margine del parco, dove sono permesse molte attività fra cui quella venatoria; in esito alla ripermimetrazione in corso non saranno interessate nemmeno dette aree. Ricorda altresì che all'interno dell'area del parco è presente un'area destinata a demanio militare poligono di tiro. Quanto sopra per sottolineare e contestualizzare l'area anche alla luce degli approfondimenti svolti e le misure mitigative e compensative proposte.

La rappresentante del parco precisa che la cartografia di variante non è mai stata approvata dall'amministrazione e quindi occorre svolgere l'istruttoria sulle planimetrie vigenti. L'istruttoria svolta non riguarda l'espressione del nulla osta ma piuttosto le competenze nella gestione della rete Natura 2000. Per quanto al poligono militare di Carpegna ricorda che questo è di competenza del ministero della difesa e che il parco ha sottoscritto una serie di convenzioni per gestire l'area in compresenza con il poligono in maniera sostenibile.

Alle ore 14:00 lascia la riunione la rappresentante del Parco del Sasso Simone e Simoncello.

Il proponente, riguardo al tema della irreversibilità dell'intervento sul territorio, ricorda che il progetto è corredato anche del piano di dismissione che garantisce il riciclo di circa il 90% dei componenti dell'impianto.

Per quanto alle osservazioni sulla ventosità del sito e agli studi del CNR ricorda gli studi anemologici depositati agli atti e che dimostrano la bontà e produttività del sito.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte circa l'interesse di accesso ai finanziamenti per questa tipologia di impianti, ricorda che parte dei ricavi dagli impianti incentivati tornano a vantaggio del GSE (a supporto dell'affermazione porta dati GSE ed elaborazioni di elementi sui dati autorizzativi). Ricorda quindi che l'obiettivo nella realizzazione di impianti da rinnovabili non è solo legato al contrasto ai cambiamenti climatici, del quale comunque sottolinea l'importanza, ma anche alla possibilità di abbassare il costo dell'energia a vantaggio della comunità.

Per quanto attiene al contributo della Soprintendenza di Siena, Grosseto, Arezzo richiama per l'impatto visivo i c.d. "casi eclatanti", ricordando che tutti i casi sono stati indagati e sono corredati di fotosimulazioni con analisi nel dettaglio dell'impatto visivo. Ricorda che detti siti sono in gran parte in stato di abbandono e difficilmente raggiungibili. Per quanto alla valutazione delle alternative ricorda che queste sono riferite all'attivazione della cd fase III della VINCA e non sono finalizzate all'intervisibilità.

Ricorda che la VINCA è stata sviluppata non solo con esclusivo riferimento al territorio della Regione Toscana ma anche analizzando gli impatti sui siti di interesse ricadenti sui territori di altre regioni.

Per quanto alle compensazioni ricorda che le misure sono state definite nella fase III di VINCA e sono riferite a circa 30 ha di impatto potenziale e quindi, per effetto del fattore moltiplicativo di 1,5 sono riferite a 45 ha di impatto potenziale. Le aree di compensazione non cambieranno la destinazione d'uso ma sono interventi di ripulitura mirati a mantenere, per i prossimi 30 anni, le aree aperte destinate a prato-pascolo oggi in stato di abbandono e che si stanno richiudendo. Per quanto riguarda le affermazioni che ritengono le misure compensative non "adeguate" o pongono dubbi sull'efficacia dell'impianto all'esito dell'attuazione di dette misure, precisa che le misure mitigative sono progressive e legate a un piano di monitoraggio molto articolato nel tempo e finalizzato a misurare l'efficacia delle misure mitigative stesse.

Alle ore 14.30 le rappresentanti della Regione Marche e della Provincia di Arezzo lasciano la seduta.

Il Sindaco del Comune di Badia Tedalda richiama il comunicato stampa del 01.05.2025 di Legambiente chiedendo di mettere a verbale due frasi specifiche relative al presente progetto e che ritiene particolarmente significative.

Ricorda che Stefano Ciafani, Fausto Ferruzza e Davide Ferraresi, rispettivamente presidenti nazionali e dei due comitati regionali di Legambiente unitamente dichiarano quanto segue:

"... siamo consapevoli del fatto che gli impianti eolici portino a un mutamento del paesaggio cui siamo abituati, ma evitiamo di nascondere la testa sotto la sabbia: il cambiamento climatico ha già devastato l'appennino tosco romagnolo..."

"...bloccare quindi l'eolico sull'appennino, anche quando gli impianti sono progettati correttamente e collocati nei pochi punti in cui la disponibilità di vento è adeguata, è incomprensibile se davvero ci si vuole impegnare in modo corale nel contrasto alla crisi climatica ..."

Ricorda che è Sindaco di Badia Tedalda dal giugno del 1999 e non accetta lezioni politiche o morali dal sindaco di Carpegna dato che dai territori del comune di Carpegna e Borgo Pace l'impianto non è percepibile. L'unico Comune che può percepire l'impianto è il Comune di Sestino solo dalla frazione di Ponte Presale il quale non ha mai partecipato all'istruttoria ed al sopralluogo, ma ha rimesso parere negativo solo all'approssimarsi della conclusione dei lavori.

Ritiene infine che il progetto sia ben costruito e approfondito nell'istruttoria di regione toscana. Il progetto è stato migliorato nel tempo e in questi due anni e mezzo sono stati svolti molti sopralluoghi da parte dei tecnici di FERA e dei tecnici comunali.

Per il Comune di Casteldelci interviene il consulente legale il quale osserva che già la Conferenza interna della Regione Toscana ha espresso una VINCA negativa, superata per l'attivazione della procedura cd fase III. Chiede se la Regione ha tenuto conto dell'art. 1 del regolamento laddove è indicato l'oggetto per l'applicazione del regolamento. Ricorda che il regolamento è entrato in vigore al 30 dicembre 2022 termine nel quale il procedimento era in corso e quindi ritiene non applicabile la procedura in corso.

La Responsabile del Settore VIA dichiara che saranno svolti gli opportuni approfondimenti nel merito di quanto sollevato.

Il Proponente ricorda quanto riportato al comma 3 dell'art. 1.

Il Sindaco di Borgo Pace, cerca di comprendere le posizioni di chi ha interessi economici sul progetto (proponente e Comune di Badia Tedalda) ma osserva che la Regione Marche (Comune di Carpegna e Ente Parco) sono stati introdotti nella CdS solo dopo il 15 Aprile 2025 dopo specifica richiesta non essendo stati

coinvolti precedentemente. Chiede la possibilità di un contraddittorio sulle ulteriori simulazioni portate dal proponente ritenendo che alcune zone non siano state prese in considerazione.

Visto che più volte è stata citata l'osservazione di Legambiente ricorda che molte associazioni ambientaliste hanno pubblicato e mandato osservazioni con posizioni di carattere contrario.

Il Settore VIA ricorda che le osservazioni sono state tutte trattate e controdedotte nella seduta precedente e anche quella di Legambiente sarà trattata nel medesimo modo.

SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA

Alla luce delle argomentazioni emerse nell'odierna seduta, la Presidente decide, alle ore 15.00, di sospendere i lavori per poter procedere ad una Conferenza Interna alla sola presenza degli Uffici e Agenzie Regionali per un eventuale aggiornamento delle valutazioni che avevano condotto, nella seduta di Conferenza interna del 08/04/2025, alla formulazione della posizione unica regionale relativa alla compatibilità ambientale dell'opera, così come agli atti. La seduta della Conferenza interna è fissata per le ore 15:45 nella stessa stanza virtuale utilizzando il link già trasmesso.

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi. Sulla base dei lavori della Conferenza interna sarà fissata - e convocata con le modalità di rito - nuova seduta della Conferenza con gli effettivi componenti della Conferenza di Servizi. Gli SCA, avendo già espresso il proprio contributo, che sarà debitamente tenuto in considerazione per le valutazioni non saranno invitati.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 15:00

Firenze, 14 maggio 2025

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Elena Chiasserini (Comune di Badia a Tedalda)	<i>Firmato digitalmente</i>
Antongiulio Barbaro (Arpat)	<i>Firmato digitalmente</i>
Fabiano Tonielli (Comune di Casteldelci e Unione dei Comuni Valmarecchia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Riccardo Guardì (Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Sara Mugnai (Unione dei Comuni della Valtiberina)	<i>Firmato digitalmente</i>
Domenico Scrascia (Settore VAS Vinca e Settore Paesaggio)	<i>Firmato digitalmente</i>
Stefania Vanni (Provincia di Arezzo)	<i>Firmato digitalmente</i>
Federico Salvini (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo)	<i>firmato cartaceo</i>
Alessandra Del Nista (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)	<i>firmato cartaceo</i>
Velia Cremonesi (Regione Marche)	
Denis Barbieri (Regione Emilia Romagna)	<i>Firmato digitalmente</i>
Massimiliano Baque (Comune di Sansepolcro)	<i>Firmato digitalmente</i>
Maria Lamari (Provincia di Rimini)	<i>Firmato digitalmente</i>
Franco Dori (Comune di Sestino)	<i>Firmato digitalmente</i>
Mirco Ruggeri (Comune di Carpegna)	<i>Firmato digitalmente</i>
Romina Pierantoni (Comune di Borgo Pace)	<i>Firmato digitalmente</i>
Silvia Vittorina Soragna (Parco Interregionale di Sasso Simone e Simoncello)	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente